



SENT. NR. 103/2024/R

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

composta dai Magistrati

Massimo PERIN

Presidente e relatore

Riccardo PATUMI

Consigliere

Andrea GIORDANO

Primo Referendario

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46241 del registro di segreteria,

promosso dalla Procura regionale dell'Emilia-Romagna nei confronti di

- CAMPISI Maria, nata in Wolfsburg (Germania) il 20.06.1978 e residente in Fino Mornasco (CO) via Giuseppe Garibaldi n. 154, CF CMPMRA78H60Z112Q;

- MONTAGUTI Paolo, nato a Bologna il 01.09.1959 e residente in Baricella (BO), Via Giorgio Ambrosoli n. 4 lettera A, CF MNTPLA59P01A944T;

- RAMOSCELLI Francesco Maria, nato a Bologna (BO) il 29.08.1974 e residente in Castelfranco Emilia, frazione Cavazzona (MO), via Emilia Est n. 197/C, int. 6, CF RMSFNC74M29A944Z rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Santoro e Annalisa Zucchi, elettivamente domiciliatosi presso la propria residenza;

- GIANFRANCESCO Raffaella, nata a Bologna (BO) il 16.12.1957 e

residente in Medicina frazione Ganzanigo (BO), via Giulio Pedretti n. 204/A, CF GNFRFL57T56A944O, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Cerri (CRRGNN54M03C357M) del Foro di Bologna e Saverio Ugolini (GLNSVR60L23L781Z) del Foro di Verona, elettivamente domiciliatasi presso lo studio dell'avvocato Cerri, in Bologna, via Marsili n.19 ed il suo indirizzo pec giovanni.cerri@ordineavvocatibopec.it;

- BULTRINI Daniele, nato a Casola Valsenio (RA) il 06.02.1955 e residente in Bologna (BO), via Marche n. 14, int. 10, CF BLTDNL55B06B982X rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sacchetti e Luciana Maria Ippolito, elettivamente domiciliatosi presso la propria residenza.

Visto l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 25 settembre 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza, dott. Enrico Tiberi, il Presidente relatore Dott. Massimo Perin, il Vice procuratore generale, nella funzione di Pubblico Ministero, Dott. Domenico De Nicolo, per il sig. Bultrini Daniele l'avv. Ippolito Luciana Maria e l'avv. Sacchetti Stefania; per la sig.ra Gianfrancesco Raffaella l'avv. Cerri Giovanni e l'avv. Federica Arienti in sostituzione dell'avv. Ugolini Saverio; per il sig. Montaguti Paolo l'avv. Ronconi Stefano; per il sig. Ramoscelli Francesco-Maria l'avv. Santoro Giulia e l'avv. Zucchi Annalisa.

Si premette in

FATTO

Con propria segnalazione, il Direttore del Servizio Legale ed assicurativo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico S. Orsola trasmetteva all'Ufficio di Procura una specifica e dettagliata denuncia di danno erariale con

riferimento al procedimento penale RGNR 14504/17 - R.G. GIP 12698/18 (inchiesta denominata “Mondo sepolto”) a carico di alcuni dipendenti della medesima azienda.

La segnalazione specificava:

- che il procedimento in parola era stato radicato anche a carico di soggetti assunti alle dipendenze della Azienda, e segnatamente nei confronti dei Sigg. ri Maria CAMPISI, Paolo MONTAGUTI, Francesco Maria RAMOSCELLI, Raffaella GIANFRANCESCO e Roberto MANIEZZO (deceduto, poi, ad aprile del 2023), per i reati p. e p. dagli artt. 416, comma 1, 2, 3 e 5 C.P. nonché 56 c.p. (per alcuni di essi), 110, 320 e 321 c.p., in riferimento all’articolo 319 c.p.;

- che nei confronti dei dipendenti coinvolti, assegnati alla camera mortuaria del nosocomio, era stato avviato procedimento disciplinare contestando i rispettivi addebiti;

- che i fatti oggetto di indagine erano di ampio risalto sulle più importanti testate giornalistiche sia locali, sia nazionali con la conseguenza che si profila un pregiudizio erariale almeno in termini di lesione all’immagine.

Tra le persone coinvolte nelle indagini penali, e sottoposte a misure cautelari personali, figurava il signor BULTRINI Daniele, già dipendente dell’Azienda Ospedaliera Universitaria-Policlinico S. Orsola e in servizio, all’epoca dei fatti, presso la camera mortuaria, posto in quiescenza su domanda a far data dal 1° maggio 2018, oltre ai cinque dipendenti già menzionati.

Da quanto sopra, emergeva l’esistenza di una stabile organizzazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di delitti di corruzione presso l’Azienda Sanitaria in parola del personale addetto alla camera

mortuaria del Policlinico Sant’Orsola.

I reati in discorso seguivano all’aggiudicazione di servizi funebri per le salme transitanti e alla ripartizione dell’organizzazione dei funerali delle persone ivi decedute a favore delle imprese funebri corruttrici concentrate sull’ospedale del capoluogo emiliano.

L’indagine penale era iniziata nel 2017 a seguito dell’esposto di un cittadino e permetteva di ricostruire, nel dettaglio, un complesso e ramificato sistema di corruzione che minava il mondo legato ai servizi funebri nella camera mortuaria del nosocomio che gli organi d’indagine definivano presente da un ventennio. Tutti gli ex dipendenti venivano, poi, condannati per i reati loro ascritti, con sentenze del Tribunale di Bologna di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p., e in particolare: sentenza n. 1021/2020 emessa nei confronti di MANIEZZO Roberto (decaduto); sentenza n. 1023/2020 emessa nei confronti, tra altri, di BULTRINI Daniele; sentenza n. 1032/2019 emessa nei confronti di CAMPISI Maria; sentenza n. 1036/2019 emessa nei confronti di MONTAGUTI Paolo, RAMOSCELLI Francesco Maria, GIANFRANCESCO Raffaella, con le quali si disponeva la confisca del prezzo concretamente conseguito dall’attività corruttiva ex art 322 ter c.p..

I fatti di reato contestati ai soggetti sopra indicati e descritti nelle sentenze di patteggiamento passate in giudicato sono quelli di associazione per delinquere (articolo 416 c.p.), corruzione (320 e 321 in riferimento all’articolo 319 c.p.), anche nella forma del tentativo, in concorso tra di loro (articolo 110 c.p.).

Dal procedimento penale in parola conseguiva che i signori CAMPISI Maria, MONTAGUTI Paolo, RAMOSCELLI Francesco Maria, GIANFRANCESCO Raffaella e BULTRINI Daniele (oltre a Roberto MANIEZZO decaduto),

addetti alla camera mortuaria e, pertanto, incaricati di pubblico servizio, partecipavano all'associazione delittuosa "per assicurare l'aggiudicazione dei servizi funebri alle imprese operanti sul territorio, alle quali comunicavano i nominativi e le altre informazioni delle persone decedute, indirizzando i familiari dei defunti verso le ditte, in modo da consentire ai titolari delle medesime di giungere tempestivamente presso la camera mortuaria e di essere incaricati dai prossimi congiunti per lo svolgimento delle relative esequie; tutto ciò dietro adeguata retribuzione, in danaro o altre utilità, per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio e in aperta violazione dei doveri loro imposti in quanto pubblici dipendenti (sentenza n. 1032/2019).

Dagli atti del procedimento penale, acquisiti all'istruttoria dell'Ufficio di Procura, risulta provato che i convenuti, per la remunerazione corruttiva, ricevevano un importo che oscillava tra i 200 e i 220 euro per ogni salma, oltre a 50 euro per la vestizione della medesima.

La vestizione delle salme era svolta dagli infermieri i quali, allo scopo, utilizzavano il materiale dell'Azienda dietro compenso corrisposto dal titolare delle imprese funebri (e/o dai parenti del deceduto).

Il procedimento penale evidenziava il versamento di una mensilità pagata dalle imprese corruttrici, a prescindere dai servizi funebri venduti.

L'AOU Sant'Orsola di Bologna, all'esito del procedimento disciplinare, comminava il licenziamento senza preavviso a tutti gli odierni convenuti, con decorrenza immediata, eccezion fatta per il signor BULTRINI Daniele cessato dal servizio a far data dal 30 aprile 2018, per collocamento in quiescenza.

Con l'invito a dedurre ai medesimi erano contestati:

- il pregiudizio all'erario sotto il profilo delle retribuzioni indebitamente

percepiti nei periodi in cui è comprovato che siano state realizzate le condotte delittuose, pari a complessivi euro **104.750,54**, da imputarsi con il vincolo della solidarietà passiva nei confronti dell'amministrazione danneggiata e pro quota nei rapporti interni nella misura di euro 20.835,42 per CAMPISI Maria, euro 21.539,21 per MONTAGUTI Paolo, euro 21.982,11 per RAMOSCELLI Francesco Maria, euro 23.690,58 per GIANFRANCESCO Raffaella nonché euro 16.703,22 per BULTRINI Daniele, corrispondente, per CAMPISI, MONTAGUTI, RAMOSCELLI e GIANFRANCESCO, ai due terzi della retribuzione annua riparametrata al periodo novembre 2017- gennaio 2019, e all'intero per BULTRINI con riferimento al periodo novembre 2017- aprile 2018, atteso il rilevante ruolo dallo stesso rivestito nei fatti di reato definitivamente accertati in sede penale;

- il danno patrimoniale da illecito utilizzo di beni aziendali determinato in euro 6.500 tenendo conto dei costi sostenuti e documentati dall'Azienda, con il vincolo della solidarietà passiva;

- la lesione all'immagine, equitativamente stimata in misura non inferiore ad euro 100.000,00, con il vincolo della solidarietà passiva.

I signori CAMPISI e MONTAGUTTI non presentavano deduzioni scritte e nemmeno chiedevano di essere ascoltati.

I signori RAMOSCELLI, GIANFRANCESCO e BULTRINI non chiedevano l'audizione, ma presentavano memorie difensive.

Le difese presentate dai convenuti non state considerate idonee a superare la contestazione di responsabilità mosse dall'Ufficio di Procura.

L'Ufficio di Procura riteneva, appunto, che nella vicenda illecita sussistevano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno patrimoniale e non

patrimoniale cagionato all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico S. Orsola Malpighi, direttamente riconducibili alle condotte antigiuridiche dei convenuti, con riferimento alle violazioni delle regole di lealtà e correttezza, nonché in totale spregio dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e di tutela dell'interesse pubblico, oltre che di disciplina ed onore.

Risultavano altresì violati gli obblighi previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. n. 62/2013, ed in particolare la previsione di cui all'art. 4) e nella legge regionale n. 19 del 2004, atteso l'asservimento costante delle funzioni pubbliche agli interessi egoistici.

Gli atti del procedimento penale presentavano un quadro estremamente chiaro delle dinamiche esistenti all'interno del servizio presso la camera mortuaria dell'Azienda, perché i convenuti erano perfettamente consapevoli sia del vincolo di solidarietà che li legava tra loro nella gestione dell'illecito, sia del rapporto che intercorreva con i singoli imprenditori del settore, disponibili a versare denaro, regalie, favori personali, privilegi secondo un sistema consolidato.

Gli esiti investigativi accertavano il sistema in base al quale gli operatori della camera mortuaria procacciavano e assegnavano servizi funerari in favore di svariate imprese dietro remunerazione o scambio di favori o altre utilità (regalie, favori personali, privilegi).

In sede penale, gli odierni convenuti erano definitivamente condannati per i reati loro ascritti.

Nel procedimento penale erano comprovati i fatti dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali e da ampie ammissioni di addebito, per cui era

emersa l'esistenza di un sistema che poneva l'imprenditore di fronte alla scelta di pagare o di accettare il rischio di una compromissione della qualità del servizio.

I convenuti erano, dunque, condannati definitivamente in sede penale con sentenza di applicazione della pena su loro richiesta.

Con le deduzioni difensive innanzi alla Procura, i difensori del RAMOSCELLI e della GIANFRANCESCO contestavano l'utilizzo delle sentenze di patteggiamento nell'ambito del giudizio contabile sostenendo che, con le recenti modifiche normative, è ora espressamente affermato, dall' art. 445, comma 1 bis, c.p.p., che la sentenza penale di patteggiamento non abbia efficacia in sede di giudizio per danno erariale.

In sede di giudizio si sono costituiti i seguenti convenuti:

Ramoscelli Francesco, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'avv. Giulia Santoro e dall'avv. Annalisa Zucchi, entrambe del Foro di Bologna.

La difesa in parola eccepisce che la richiesta formulata dalla Procura Regionale è carente sul piano delle allegazioni e sul piano del compendio probatorio cui si riferisce.

In particolare, è contestato il documento sub 10 e i relativi allegati all'atto di citazione, in quanto trattasi di relazioni e atti provenienti dal procedimento penale del tutto privi di valore di prova in senso tecnico.

A giudizio della difesa del convenuto la verbalizzazione degli atti d'indagine e tutte le altre attività compiute al fine di descrivere fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, sono generalmente atti a contenuto

semplice che vanno gradualmente a comporre il quadro indiziario e investigativo.

Questi atti possono assumere importanza investigativa, ma rivestono limitata rilevanza processuale, perché nel fascicolo del giudice saranno inseriti solo gli atti probatori quali sequestri, interrogatori, accertamenti tecnici, ecc.).

Conseguentemente, il predetto compendio documentale utilizzato dalla Procura non è coperto da efficacia probatoria e privilegiata, ma possono essere solo valutati dal giudice in concorso con altri elementi.

A tal punto, non si sarebbe più in presenza di una vera e propria prova, perché si tratterebbe solo di considerazioni personali espresse dagli inquirenti con il risultato che l'espressione a carico del convenuto Ramoscelli di essere il «*futuro cassiere*» non si sostanzia in nessuna condotta a lui attribuibile.

Si deve tenere conto che non si era formata nel procedimento penale la piena prova degli importi in ipotesi conseguiti da parte delle imprese funebri per lo svolgimento del servizio svolto.

Al sig. Ramoscelli erano state confiscate somme per il modesto importo di € 970,00, oltre la circostanza che il medesimo convenuto ha già versato a titolo di risarcimento danni all'ospedale l'importo di € 1.500,00.

Inoltre, l'azione sarebbe prescritta, perché il disvelamento del fatto illecito risalirebbe alla data della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. penale e non dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Pertanto, il sig. Ramoscelli fin dal procedimento penale ha sempre sostenuto di non avere mai pensato di danneggiare i familiari dei deceduti e nella sua esperienza lavorativa presso la camera mortuaria si era attenuto ai comportamenti in uso presso quel servizio che consistevano in una prassi

consolidata e mai rimproverata dal datore di lavoro.

Quanto alla liberalità ricevute si trattava di regalie di modesto valore riconosciute dai parenti dei defunti per la meticolosità con cui svolgeva il proprio lavoro, tenuto conto che anche il codice di comportamento aziendale del complesso Policlinico Sant'Orsola consentiva all'art. 5 di ricevere regali di modico valore nell'ambito delle normali relazioni di cortesia.

Non avrebbe poi favorito o avvantaggiato le imprese funebri, perché consigliava ai parenti di farsi fare sempre più preventivi da parte delle imprese del settore, oltre la circostanza che era stato chiesto all'Azienda di posizionare il personale di vigilanza in prossimità della camera mortuaria per inibire l'accesso alle persone non autorizzate, per evitare, appunto, che il personale delle imprese funebri avesse il libero accesso a quelle aree, però tale richiesta non fu ascoltata e raccolta dall'Azienda.

Per quanto attiene, invece, al profilo soggettivo della responsabilità addebitata è necessario, per l'elemento soggettivo del dolo, provare non solo la consapevole e voluta violazione degli obblighi di servizio, ma la stessa volontà dell'incolpato di produrre l'evento dannoso.

Dunque, l'organo requirente deve dimostrare che il convenuto abbia non solo tenuto una condotta antigiuridica, ma abbia volontariamente arrecato l'evento dannoso.

Per questo motivo il sig. Ramoscelli non ha mai dichiarato di essersi prefigurato di ledere la legge e gli interessi della P.A. e di agire in danno della medesima.

Neanche elemento della colpa grave si ritiene sussistente in quanto non è stata provata una evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio.

A questo si deve aggiungere che nel caso di un danno erariale al quale abbiano partecipato più soggetti è necessario distinguere la misura della responsabilità per ciascun autore con obbligo di ripartizione della quota di condanna.

Ecco perché il compendio documentale acquisito dalla Procura Regionale per la composizione del fascicolo erariale non può sotto alcun profilo essere qualificato come prova.

Neppure il materiale probatorio raccolto dai Carabinieri nel corso dell'indagine può integrare una prova in senso tecnico, in quanto sono considerazioni espresse dagli inquirenti riguardo alla loro attività e nulla più.

Per la difesa del Ramoscelli, nel caso specifico, non sussiste supporto alcuno alle rappresentazioni dell'Ufficio circa il rilievo che quotidianamente da novembre 2017 a gennaio 2019 il sig. Ramoscelli potesse, da solo o unitamente agli altri, dedicarsi ad attività delittuose, sottraendo risorse lavorative alla parte datoriale.

Inoltre, la difesa contesta l'esistenza della prova circa l'acquisizione di somme come remunerazione corruttiva ovvero per la vestizione dei defunti.

Per quanto riguarda, invece, la posizione del **sig. PAOLO MONTAGUTI**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Ronconi del foro di Ferrara e Carlotta Seghi del foro di Padova, si afferma la nullità della notifica dell'invito a dedurre nei suoi confronti, perché il predetto atto era stato notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ovvero mediante il rito per gli irreperibili.

Sostiene la difesa che dalla nullità della notifica dell'invito a dedurre discende, a cascata, l'inammissibilità della citazione del sig. Montaguti.

Pertanto, a giudizio della difesa ai sensi dell'art. 67 comma 1 D.lgs. 174/2016, la notifica dell'invito a dedurre costituisce un imprescindibile presupposto di

ammissibilità dell'atto di citazione e di conseguenza l'atto di citazione è inammissibile.

Nel merito la difesa poi sostiene che sia necessario che tutti i presupposti della responsabilità amministrativa debbano essere contemporaneamente presenti (e non soltanto alcuno di essi) e l'onere di provarne la ricorrenza grava unicamente in capo alla parte requirente.

La difesa del Montaguti contesta la validità delle prove tratte dal procedimento penale in quanto confluite nella sentenza di patteggiamento e meramente allegate dalla Procura.

Gli atti provenienti dal giudizio penale non fanno piena prova, ma rientrano nella categoria delle cc.dd. prove atipiche o innominate, dalle quali possono essere desunti argomenti di prova ai sensi del principio generale codificato nel comma 2 dell'art. 116 c.p.c. mentre non è possibile compiere un illegittimo automatismo tra la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e l'asserita sussistenza della responsabilità per danno erariale.

Il Montaguti, inoltre, ritiene insussistente il danno all'erario in quanto ha già assolto obbligo restitutorio delle somme asseritamente ritenute illecite, e perché in caso contrario si realizzerebbe un illecito arricchimento della Amministrazione presunta danneggiata.

Per quanto riguarda il danno da interruzione del nesso sinallagmatico anche questo è infondato, perché viene confuso con il danno da disservizio che nella specie non viene provato.

Inoltre, l'Ufficio di Procura avrebbe dovuto individuare/quantificare per ogni singolo convenuto le condotte causative di danno e circoscrivere per ognuno l'esatto periodo di tempo nel quale queste sarebbero state asseritamente

commesse con il precipuo fine di graduare la richiesta risarcitoria sull'effettivo apporto causale di ciascun evocando e fornendo così ai convenuti anche un parametro per verificare la correttezza, legittimità e proporzionalità della pretesa.

Per la difesa in parola la quantificazione del danno operata dalla Procura Contabile sarebbe del tutto sproporzionata e qualora accolta provocherebbe un illegittimo vantaggio economico per l'AOU Sant'Orsola di Bologna la quale, nel periodo in questione, ha comunque ampiamente beneficiato delle prestazioni lavorative del sig. Montaguti.

Non sussiste poi prova dell'asserito danno erariale da illecito utilizzo di beni aziendali per le mansioni proprie per i servizi afferenti la camera mortuaria.

Si evidenzia anche che la richiesta di parte requirente, è infondata ed illegittima posto che le operazioni di vestizione delle salme e la tanatocosmesi rientravano tra le mansioni del sig. Montaguti solo fino al 31.12.2018.

Per il danno all'immagine si richiama l'intervento legislativo della riforma Cartabia e, di conseguenza, poiché la sentenza penale n. 1036/2019 emessa dal GIP presso il Tribunale di Bologna ex art. 444 comma 2 c.p.p., passata in giudicato, non prevede l'applicazione di pene accessorie nei confronti del sig. Montaguti, la stessa ai sensi del novellato art. 445 comma 1-bis c.p.p. non è equiparabile ad una sentenza di condanna a fini extra-penali ed è pertanto inidonea a costituire il presupposto per l'esercizio dell'azione risarcitoria erariale per danno all'immagine a carico del convenuto.

Inoltre, il danno all'immagine è perseguibile solo per quelle condotte riferite ai reati contro la p.a. e non è provato che gli illeciti contestati erano in atto per oltre un ventennio.

Appare eccessiva anche la richiesta condanna a una somma di almeno 100.000,00 euro di ristoro della lesione all'immagine, anche perché la vicenda ha avuto un'eco mediatico limitato sia in termini di estensione territoriale che temporale e di come questa si fosse velocemente dimenticata.

Sussiste infine, il concorso colposo dell'amministrazione asseritamente danneggiata nella causazione del danno, perché l'esistenza di un sistema di corruzione sistematico, diffuso, continuo, ormai da diversi decenni, non doveva sfuggire ai vertici delle Aziende Sanitarie e nemmeno alla competente autorità anticorruzione.

Infine, e in via subordinata ridurre il *quantum* risarcitorio rideterminandolo anche in via equitativa quella minor somma che risulterà equa e/o di giustizia.

Per quanto riguarda la posizione della **sig.ra Gianfrancesco Raffaella**, assistita dagli avv.ti Saverio Ugolini del Foro di Verona e Giovanni Cerri del Foro di Bologna, afferma che non risulta che la Procura erariale abbia svolto proprie indagini, ad integrazione delle indagini penali, limitandosi a riproporre gli atti di indagine forniti dagli inquirenti del procedimento penale.

Eccepisce poi che in applicazione del nuovo comma 1-*bis* dell'art. 445 c.p.p. la sentenza di patteggiamento non può fornire elementi di prova nel presente giudizio.

Pertanto, non sarebbe possibile ricavare dalla pronuncia della sentenza di patteggiamento, né dagli atti di indagine, alcuna prova certa, in particolare dell'elemento soggettivo da porre a carico della convenuta sig.ra Gianfrancesco.

Inoltre, la convenuta per il periodo di assegnazione alla camera mortuaria, avrebbe indebitamente incassato in tutto la somma di € 970,00, dalla stessa

considerata una mancia/regalo per il buon lavoro svolto.

Quanto sopra sarebbe consentito pure dal Codice di comportamento aziendale del Policlinico Sant'Orsola che prevede, all'art. 5 la possibilità di accettare omaggi d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o in occasione di festività; in particolare, è consentito, appunto, di accettare regali di modico valore come espressione di gratitudine del loro operato e come una valutazione positiva dei servizi resi.

La sig.ra Gianfrancesco è stata certamente leggera nell'accettazione di (per vero modeste) somme di denaro, ma tale comportamento potrebbe al più qualificarsi come colposo.

Comunque, a ben vedere, dall'esito delle indagini penali emerge che la sig.ra Gianfrancesco non abbia svolto alcun ruolo attivo negli episodi di corruzione che le vengono contestati, né emerge prova che ella abbia ricevuto somme di denaro per avere indirizzato i familiari dei defunti presso l'una o l'altra impresa di onoranze funebri.

Si deve tenere conto che la prassi relativa all'accettazione di regalie all'interno della cella mortuaria era risalente nel tempo come riportato nello stesso atto di citazione.

Invero, la convenuta non ha in alcun modo contribuito alla nascita ed al radicamento di un sistema già consolidato nel momento del suo arrivo alla camera mortuaria, trovandosi coinvolta, suo malgrado, in un sistema che, dall'esterno, poteva apparire evidentemente illecito.

La medesima ha avuto una notevole dose di ingenuità nell'accettare quelle che riteneva essere mance/regali, per la vestizione e per la bella presentazione dei defunti, senza interrogarsi sulla liceità di tale consuetudine nella propria veste

di dipendente pubblico.

Non risulta, pertanto, alcuna prova su eventuali suggerimenti forniti dalla convenuta ai parenti dei defunti sulle imprese cui affidare il servizio funebre, né risulta che ella abbia attuato alcuna attività di intermediazione.

La medesima ha riconosciuto solo di aver ricevuto quelle che riteneva essere mance/regali, un riconoscimento per l'impegno e la cura dimostrata nella propria attività, senza rendersi direttamente responsabile di alcun episodio di convogliare i parenti verso una l'altra agenzia di pompe funebri.

Infatti, viene contestato alla sig.ra Gianfrancesco, per i circa cinque anni passati all'interno del servizio svolto di aver indebitamente percepito soltanto la somma di 970 euro, importo, tra l'altro già versato all'Azienda.

Non emerge, dall'atto di citazione, alcun importo ulteriore, del quale la sig.ra Gianfrancesco debba rispondere in sede erariale, riconducibile alla propria, marginale, partecipazione all'attività illecita che, già molto tempo prima del suo arrivo, era radicata presso la camera mortuaria dell'Azienda Sant'Orsola Malpighi.

Per quanto attiene al danno da interruzione del nesso sinallagmatico quantificata, nei confronti della sig.ra Raffaella Gianfrancesco, nella somma di € 23.690,58, corrispondente ai due terzi di quanto dalla stessa percepito nel periodo in questione, questo non è fondato poiché in nessun punto, della documentazione versata in atti dalla Procura erariale, emerge un sollecito della sig.ra Gianfrancesco ai parenti dei defunti per indirizzarli verso una delle imprese coindagate nell'indagine penale.

La convenuta asserisce che se, nello svolgimento del proprio lavoro, rinveniva oggetti di valore indosso ai defunti (es. fedi nuziali) o anche denaro nei vestiti

e restituiva sempre tutto come la stessa Azienda può confermare.

Si aggiunga che la stessa non è mai venuta meno alla prestazione lavorativa, così come non emergono gravi carenze nella prestazione resa, tali da far ritenere assente ogni beneficio per l'Amministrazione, derivato dall'attività del lavoratore, perché solo così viene sì elide il rapporto di corrispettività e rappresentato dalla retribuzione.

Comunque, anche considerando l'eventuale esistenza del danno erariale, come imputato dalla Procura Regionale, quest'ultimo dovrebbe essere compensato con i vantaggi comunque ottenuti dall'Amministrazione, considerando che la prestazione lavorativa è stata sempre, puntualmente e regolarmente svolta dalla sig.ra Gianfrancesco, senza alcuna contestazione.

Una riduzione della remunerazione, pertanto, rappresenterebbe un indebito arricchimento dell'Ente, che ha già beneficiato, integralmente, della prestazione lavorativa.

Si evidenzia poi che la sig.ra Gianfrancesco, oltre alla somma di € 970,00 oggetto della confisca, ha corrisposto al Policlinico Sant'Orsola, a mezzo assegno circolare, la somma di € 1.500,00 a titolo di risarcimento danni.

Pertanto, la richiesta della Procura appare, quindi, nei confronti della sig.ra Gianfrancesco, infondata e sproporzionata, risultando sufficiente il confronto, tra la richiesta di danno e le somme indebitamente percepite (e già restituite) per comprendere l'esiguità del contributo fornito dalla convenuta nell'attuazione degli illeciti che le si imputano.

La sig.ra Gianfrancesco ha semplicemente svolto le proprie mansioni utilizzando legittimamente i beni dell'azienda per il preciso scopo cui essi erano destinati, per cui non sussiste una indebita apprensione di questi da parte

sua.

Va altresì detto, a proposito del danno all'immagine, che l'eco mediatica ed il riscontro ottenuto dall'indagine penale hanno riguardato principalmente gli imputati di primo piano: promotori, capi ed organizzatori, cui, nell'immediatezza del giudizio, sono stati dedicati alcuni articoli giornalistici. Nessun accenno è stato fatto, se non genericamente, al coinvolgimento degli addetti alla Camera mortuaria: certamente, nulla è stato affermato nei confronti di una semplice Operatrice Socio - Sanitaria come la sig.ra Gianfrancesco, tanto che il nominativo della stessa nemmeno venne mai menzionato negli articoli di stampa.

In ogni caso la Procura non avrebbe fornito la prova di un danno superiore a quanto previsto presuntivamente dalla legge e non fornisce alcun elemento neppure di prova di una reale eco mediatica dei fatti, successiva alla notizia di avvio delle indagini.

Per quanto attiene poi alla posizione del sig. Bultrini Daniele, assistito dagli Avv.ti Stefania Sacchetti e Luciana Maria Ippolito del Foro di Bologna, si eccepisce la prescrizione della domanda azionata dall'Ufficio di Procura sia sotto il profilo della retribuzione indebitamente percepita dal medesimo per la contestata grave ed ingiustificata lesione del nesso di corrispettività intercorrente tra i doveri e obblighi di servizio e le retribuzioni percepite dallo stesso nel periodo novembre 2017 - aprile 2018, sia in termini di indebito utilizzo dei beni strumentali, nonché del danno all'immagine.

Ebbene, nel momento dell'applicazione delle misure cautelari quando l'inchiesta divenne di dominio pubblico, egli non era più dipendente pubblico.

Inoltre, L'Azienda Ospedaliera aveva sottoposto immediatamente a

procedimento disciplinare gli impiegati in servizio e, a seguito di istruttoria in atti nella quale le condotte del Bultrini erano ampiamente considerate, comminava il licenziamento senza preavviso ritenendoli responsabili di gravi violazioni in ordine al dovere di imparzialità, con asservimento costante delle loro funzioni agli interessi dei privati.

Si eccepisce poi la nullità della citazione dei convenuti in quanto risulta assolutamente incerta l'individuazione del danno e l'indicazione dei criteri per la sua determinazione *ex art. 86 comma 6 Codice Giustizia Contabile*.

In riferimento al danno da interruzione del nesso sinallagmatico di cui al punto dell'atto di citazione non si può non evidenziare come ai fini dell'individuazione della voce di danno imputabile ai convenuti, è necessario tener conto dei vantaggi comunque conseguenti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione all'illecito ascritto.

L'applicazione di questo principio porta a ritenere comunque già compensato ogni supposto pregiudizio erariale con il corretto svolgimento della prestazione lavorativa, rendendo quindi del tutto giustificata la percezione dell'intero stipendio a favore del lavoratore.

In relazione al lamentato danno da illecito utilizzo dei beni aziendali era onere della Procura individuare precisamente il materiale e gli strumenti dell'Amministrazione illecitamente utilizzati dal convenuto, eventualmente quantificando la quota di danno ad esso direttamente addebitabile, anche nel caso di imputazione a titolo di dolo.

È necessario inoltre tenere conto che certamente successivamente all'aprile 2018, nessun indebito utilizzo di beni aziendali può essere attribuito al sig.

Bultrini essendo lo stesso in quiescenza.

Infine, in relazione al danno d'immagine, questo non sarebbe dovuto per la palese tolleranza/compiacenza/collaborazione dell'Ente Pubblico di cui si assume danneggiata l'immagine e comunque la Procura Regionale, ritenendo applicabile la liquidazione equitativa del danno oltre i limiti posti dalla legge, avrebbe dovuto rispettare precisi oneri di allegazione e prova a carico, cosa che nel caso che ci occupa non sarebbe avvenuto.

Conseguentemente, per quanto sopra l'effettivo arricchimento dei convenuti è il prezzo della corruzione accertato senza dubbio nelle sentenze penali di patteggiamento che ne hanno disposto anche la confisca.

Si presenta come sproporzionato ritenere indebitamente percepite le retribuzioni del Bultrini nella misura dell'intera somma tenuto conto che la prestazione lavorativa è stata comunque prestata, nonostante l'illecito contestato, e l'attività non era limitata alla vestizione dei defunti ma comprendeva ulteriori e vari adempimenti, quali ad esempio la tenuta dei registri, la vigilanza sulle celle frigorifere, la ricezione e il collocamento dei defunti nei luoghi idonei.

Il convenuto Bultrini, invece, ha pienamente svolto a favore del datore di lavoro le mansioni alle quali è stato adito, senza che l'Amministrazione abbia rilevato alcuna carenza nella prestazione lavorativa svolta.

Si evidenzia che a titolo di ristoro dei danni subiti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Sant'Orsola i convenuti ebbero a versare alla stessa, contestualmente al patteggiamento, la somma di euro 1.500,00 ciascuno (pari ad euro 6.000,00) così come risulta dai verbali di conciliazione.

Inoltre, l'utilizzo dei materiali e degli strumenti acquistati e di proprietà

dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Sant'Orsola era quindi lecito e il risarcimento non è dovuto.

Sempre per il pregiudizio all'immagine pubblica la difesa ritiene che la Procura si sia limitata ad un'elencazione senza fornire alcuna prova concreta di un danno superiore alla previsione normativa.

L'Ufficio di Procura doveva considerare che per tutte le condotte addebitate al Bultrini sussiste una evidente *culpa in vigilando* dell'Ente che ha ripetutamente ignorato le segnalazioni, sia sulla presenza di impresari nella sala mortuaria che su situazioni di conflitto di interessi degli operatori, puntualmente pervenute da impresari funebri.

Sussisteva, dunque, una gravissima disorganizzazione presso l'Azienda ospedaliera con il compiacente silenzio degli organi incaricati del controllo che consentiva al fenomeno corruttivo di assumere quel carattere totalizzante e la persistenza nel tempo che è stato più volte evidenziato negli atti del processo penale e di cui si è data ampia eco nella stampa, come si evince proprio dagli articoli dei giornali allegati dalla Procura Regionale.

La macchia nell'immagine della Pubblica Amministrazione era dovuta alle sue gravi colpe, perché non dava seguito alle segnalazioni ricevute da più parti e da tempo.

Anche perché sussistevano diverse avvisaglie nel tempo come, ad esempio, quando nel 2011 il consigliere regionale Bignami proponeva interrogazione a risposta scritta alla Giunta regionale proprio su distorsioni concorrenziali nel settore delle onoranze funebri e tali informazioni il consigliere le aveva apprese da stampa locale e da soggetti venuti a conoscenza di specifiche situazioni.

In conclusione, la difesa ritiene sussistente la condotta omissiva dell'Ente e,

quindi, la responsabilità dei suoi organi direttivi.

L'azienda non si potrebbe lamentare del danno all'immagine, quando invece c'è stata una sua responsabilità sui fatti sopra narrati, conseguentemente nulla è dovuto poichè è la stessa l'azienda con la sua condotta omissiva ad avere procurato la lesione all'immagine.

Nel corso dell'udienza del 25 settembre 2024, si sono costituite tutte le parti ad eccezione della sig.ra Campisi Maria.

Il P.M. preliminarmente riconosce il vizio di notifica nei confronti del sig. Montaguti Paolo e concorda sull'inammissibilità della citazione limitatamente alla posizione di quest'ultimo.

L'Ufficio requirente, nel ritenere sussistenti tutti gli elementi di fatto e di diritto, di cui all'atto di citazione, insiste per la responsabilità degli altri convenuti.

Prosegue il suo intervento argomentando la tesi attorea in riferimento alle eccezioni sollevate dalle parti nelle rispettive memorie attenzionando in particolare il tema della prescrizione, della spendibilità della sentenza di patteggiamento nel giudizio contabile a seguito della riforma Cartabia, dell'indeterminatezza dei criteri di quantificazione del danno e della sussistenza del danno all'immagine.

Conclude quindi rinnovando la richiesta di condanna nei confronti degli odierni convenuti nei termini di cui in citazione.

Interviene anche l'avvocato Ronconi Stefano in rappresentanza del sig. Montaguti Paolo, il quale si riporta ai propri scritti difensivi sottolineando l'inammissibilità dell'atto di citazione.

Prende la parola in rappresentanza della sig.ra Gianfrancesco Raffaella,

l'avvocato Cerri Giovanni che, nel riportarsi alle conclusioni della memoria difensiva, ribadisce l'assenza di valenza probatoria nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile della sentenza di patteggiamento, l'indeterminatezza nella quantificazione del danno erariale, il concorso dell'amministrazione danneggiata e l'assenza di responsabilità contabile del proprio assistito.

A questo proposito richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 35687 del 2024.

Prende la parola, ancora in rappresentanza della sig.ra Gianfrancesco Raffaella, l'avvocato Federica Arienti in sostituzione dell'avv. Ugolini Saverio che, nel richiamarsi al proprio scritto difensivo, sottolinea l'assenza dell'elemento soggettivo nelle condotte assunte dalla sig.ra Raffaella Gianfrancesco.

Interviene successivamente l'avv. Ippolito Luciana Maria in rappresentanza del sig. Bultrini Davide che, nel riportarsi alle considerazioni esposte e ai rilievi svolti, in punto di fatto e di diritto, nella memoria di costituzione, con particolare attenzione al tema della prescrizione e ai criteri di quantificazione del danno utilizzati dalla Procura, insiste per l'ammissione, in via istruttoria, della testimonianza della sig.ra Capasso Luisa.

Interviene successivamente l'avv. Sacchetti Stefania ancora in rappresentanza del sig. Bultrini Davide che si riporta alla memoria difensiva e conferma le conclusioni ivi contenute, rinnovando la richiesta di rigetto delle pretese di parte attrice analizzando principalmente l'assenza di danno patrimoniale da interruzione del rapporto sinallagmatico e da illecito utilizzo dei beni aziendali.

Prende la parola la difesa del sig. Ramoscelli Francesco Maria e contesta il criterio della solidarietà tra i convenuti, tenuto conto che l'azienda comunque

era a conoscenza del problema e che si trattava di pochi episodi.

Interviene in seguito l'avv. Santoro Giulia che si riporta agli atti scritti e alle conclusioni ivi dedotte e contesta, in particolare, l'avvenuta prescrizione per il proprio assistito, l'episodicità e l'assenza dell'elemento soggettivo nelle condotte del sig. Ramoscelli Francesco Maria, la mancanza dell'interruzione del nesso sinallagmatico e conclude chiedendo il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento delle richieste istruttorie avanzate nelle memorie difensive.

Da ultimo interviene l'avv. Zucchi Annalisa che si riporta integralmente agli atti depositati e conferma le conclusioni ivi formulate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione posta all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa erariale relativa a presunte plurime voci di danno subite dall'Azienda Ospedaliera Policlinico Sant'Orsola, commesse dagli odierni convenuti, all'epoca dei fatti dipendenti del nosocomio.

In particolare, il Pubblico Ministero contesta danno da indebita percezione della retribuzione, sub-species danno da disservizio, pari ad € 104.750,54, nonché il costo del materiale sottratto all'azienda ospedaliera pari ad € 6.500 ed infine il danno per la lesione dell'immagine subita pari equitativamente ad € 100.000,00, oltre le spese di giudizio.

Tutti i predetti addebiti vengono contestati a titolo di dolo e, quindi, la Procura chiede l'applicazione del vincolo di solidarietà passiva tra i convenuti.

La trattazione, seguirà l'ordine logico giuridico previsto dall'art. 101 cgc, ossia le pregiudiziali di rito, le preliminari di merito e, infine, il merito, tenuto conto che è comunque rimesso al prudente apprezzamento del Collegio scrutinare qualunque eccezione che, secondo il principio della ragione più liquida, possa

definire previamente il giudizio.

Preliminarmente, ai fini della regolarità del contraddittorio, ai sensi dell’art 93 cgc, si deve dichiarare la contumacia della sig.ra Campisi Maria, regolarmente convenuta in giudizio.

Infatti, a fronte della regolarità della notifica sia dell’invito a dedurre, con atto regolarmente notificato, nonché dell’atto di citazione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, la convenuta non si costituiva in giudizio, né depositava memoria difensiva.

In ordine alla contestazione circa la nullità dell’atto di citazione, eccepita dal convenuto Paolo Montaguti, per mancanza del presupposto invito a dedurre, si deve accogliere la relativa richiesta, anche su concorde accettazione del Pubblico Ministero.

Dai documenti versati in atti, infatti, è provato che il prodromico invito a dedurre è stato notificato al sig. MONTAGUTI, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. ovvero mediante il rito per gli irreperibili.

In particolare, dall’esame della relata dell’invito a dedurre effettuata presso l’indirizzo di residenza del convenuto, emerge che l’ufficiale giudiziario non abbia eseguito alcuna ricerca tale da giustificare il ricorso alla notifica con il rito degli irreperibili e si sia limitato ad attestare l’irreperibilità assoluta, basandosi unicamente sul presupposto dell’asserita mancanza del nominativo sul citofono e sulla cassetta postale.

La erroneità della notificazione dell’invito con il rito degli irreperibili è, a sua volta, suffragata dalla successiva notifica, presso lo stesso indirizzo di residenza, a mani proprie del convenuto del seguente atto di citazione.

Pertanto, ai sensi dell’art, 67 cgc, essendo provata la mancata notifica

dell’invito a dedurre, ne discende la inammissibilità dell’atto di citazione nei confronti del sig. Montaguti.

Non può essere accolta, invece, l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, sollevata dal convenuto Bultrini Daniele per incertezza del danno e l’indicazione dei criteri della sua individuazione, ai sensi dell’art 86 cgc.

Diversamente da quanto asserito dalla difesa, il danno da indebita percezione delle retribuzioni in violazione del sinallagma contrattuale è stato saldamente ancorato dalla Procura attrice alla retribuzione mensile quale parametro per una ragionevole determinazione equitativa, e, in modo analitico, è stata anche indicata, per i rapporti interni tra gli stessi dipendenti, la quota a carico di ciascuno.

Si precisa, infatti, ai sensi dell’art 1 -quinquies della legge 20/1994, trattandosi di una ipotesi di responsabilità dolosa, tutti gli eventuali condannati sono tenuti in solido a rifondere per intero il danno all’amministrazione, salvo poi agire in via di regresso nei confronti degli altri corresponsabili.

E ancora.

Per la quantificazione del danno all’immagine, l’art 1 sexies della legge 20 del 1994 detta un criterio presuntivo, salvo prova contraria, che si calcola nel doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale o altre utilità illecitamente percepite dal dipendente.

Considerato che dagli elementi di prova versati in atti, viene indicato il prezzo delle singole prestazioni pari a circa € 200-250 per la segnalazione nonché € 50 per la tanatocosmesi, la Procura ha fornito la prova del prezzo della corruzione.

Tuttavia, pur potendo agevolmente seguire il criterio del *duplum*, il requirente

ha preferito adottare una valutazione equitativa del danno, in via solidale tra tutti, considerando, appunto, la partecipazione degli stessi nello svolgimento dell'attività delittuosa e il clima di reciproca collaborazione.

Concludendo, quindi, non si può negare che il requirente non abbia quantificato il danno o indicato i criteri per la sua determinazione.

L'eccezione di nullità della citazione è infondata e, pertanto, va respinta.

Concluso l'esame delle questioni pregiudiziali, è necessario trattare l'eccezione preliminare della prescrizione, come sollevata dalle difese dei convenuti Bultrini e Ramoscelli.

Il Collegio ritiene che il danno erariale non sia prescritto in ragione della circostanza che i medesimi convenuti sono stati coinvolti in un procedimento penale e le cui risultanze sono confluite nelle sentenze del Tribunale di Bologna di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p che seguono:

- 1) la sentenza n. 1023 del 2020 emessa nei confronti, tra altri, di BULTRINI Daniele,
- 2) la sentenza n. 1036 del 2019 emessa nei confronti di MONTAGUTI Paolo, RAMOSCELLI Francesco Maria, GIANFRANCESCO Raffaella, con le quali si disponeva la confisca del prezzo concretamente conseguito dall'attività corruttiva ex art 322 ter c.p.

Anche in materia di responsabilità amministrativa, infatti, vale la regola generale dell'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (Corte dei conti, I sezione d'Appello n. 336 dell'11.7. 2022).

Conseguentemente, tutti gli elementi certi e configurativi della responsabilità

erariale si possono considerare come disvelati solo quando il compendio probatorio sia completo e, quindi, dalle suddette decisioni ovvero, ancora prima, dalla stessa ordinanza del GIP del Tribunale di Bologna del 8 gennaio 2019 da cui ragionevolmente cominciare a far decorrere il termine prescrizione quinquennale per l'azione erariale.

Nella odierna fattispecie, infatti, non vi è dubbio che trattandosi di una fattispecie di danno all'immagine e da disservizio conseguente ad un reato, posto in essere con un comportamento doloso, la prescrizione decorre, come per legge, dalla configurazione definitiva del danno e dalla sua conoscenza conseguente agli accertamenti finali confluiti prima nella ordinanza del GIP e poi nelle risultanze delle sentenze penali sopra indicate.

Pertanto, pur volendo individuare *l'exordium praescriptionis* nella data del 8 gennaio 2019 piuttosto che nella data di deposito delle sentenze, interrotto dalla rituale notifica dell'invito a dedurre del 3 ottobre 2023, avvenuta per tutti gli odierni convenuti entro lo stesso mese di ottobre, non si può ritenere maturata la prescrizione dell'azione risarcitoria.

L'invito a dedurre, infatti, è stata qualificato come atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale ancor prima dell'entrata dell'art. 66 del codice di giustizia contabile, che ne ha positivizzato l'istituto.

Per le ragioni che precedono, l'eccezione di prescrizione è infondata.

Nel merito, la richiesta attorea deve essere accolta parzialmente.

In particolare, per il riconoscimento della responsabilità amministrativa è necessario che sussistano, nel caso di specie, tutti gli elementi tipici che la integrano e cioè che vi sia un danno concreto ed attuale economicamente

valutabile, un nesso causale tra la condotta commissiva od omissiva del soggetto agente e il danno, collegato all'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo e che sussista un rapporto di impiego o servizio con l'amministrazione danneggiata ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

Nulla questio sul rapporto di impiego, ritenendo acclarata la circostanza che i comportamenti delittuosi sono stati commessi durante la vigenza del rapporto di lavoro dipendente dei convenuti con l'amministrazione nosocomiale.

Nessun dubbio, inoltre, sussiste sulla condotta fraudolenta, basata sull'accordo corruttivo delle parti volto a ricevere ingiusti vantaggi economici o altre utilità per i servizi resi.

In particolare, non si condivide quanto asserito dalle difese di inutilizzo della sentenza di patteggiamento, così come novellata dalla riforma Cartabia, e delle prove a sostegno della decisione.

Le difese convenute, infatti, sostengono che dopo la riforma Cartabia, la sentenza di patteggiamento, anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non può avere efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio

per l'accertamento della responsabilità amministrativo contabile.

Orbene, in via generale si evidenzia che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., «pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, poiché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione» (così Cassazione III sezione civile n. 20170 del 30 luglio 2018).

Posizione questa confermata anche dalla successiva giurisprudenza del giudice della legittimità dove si afferma, appunto, che la sentenza penale di patteggiamento, riconoscendo il reato costituisce un idoneo elemento di valutazione in ordine alla commissione del reato (Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 7363 del 07/03/2022).

L'interpretazione proposta dai convenuti sulla lettura del nuovo testo normativo della riforma Cartabia, come suggestivamente proposto, tuttavia, non appare meritevole di accoglimento, perché la sentenza di patteggiamento è inefficace nel giudizio amministrativo contabile quanto al profilo del giudicato e alla valenza probatoria, rimane pienamente valutabile il profilo probatorio idoneo a fondare la condanna risarcitoria nel processo erariale (così Corte dei conti, sezione appello Sicilia n. 2 del 4.1.2024).

La riforma in parola, in un'ottica deflattiva del contenzioso, si è proposta l'obiettivo di implementare l'utilizzo dello strumento normativo senza che gli imputati potessero subire le conseguenze pregiudizievoli in ordine alla piena prova del giudicato penale negli altri giudizi. In concreto si volevano limitare

gli effetti extra penali del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti e, in maniera precipua, di evitare che esso possa assumere efficacia probatoria ex se nel giudizio contabile, civile, amministrativo e tributario.

Invece, si deve tenere in conto che il legislatore ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra i vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), teso a non far disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo e del buon andamento della sistema giustizia, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto che, nell'odierna vicenda, è stato dettagliatamente narrato dagli accertamenti istruttori raccolti dalla polizia giudiziaria, comprese le diverse testimonianze e i riconoscimenti di responsabilità.

Per giurisprudenza costante il giudice contabile può acquisire fatti e documenti formati in sede penale per valutarli liberamente (*ex multis*, Corte dei conti, 2^a Sez. App. n. 285 del 2003, Corte dei conti, Sez. App. Sicilia n. 66 del 2004, Corte dei conti, 3^a Sez. App. n. 371 del 2005, Corte dei conti, 1^a Sez. App. n. 516 del 2011), con la piena utilizzabilità delle risultanze del giudizio penale anche per quanto attiene agli atti delle indagini preliminari (Corte dei conti, 1^a App. n.18 del 2012, Corte dei conti, 2^a App. n. 38 del 2014), essendo ammissibili nel giudizio di responsabilità anche prove atipiche non essendo prevista nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (Corte dei conti, Sezione II appello , n. 52 del 2014).

Pertanto, nel caso in esame, la Procura pone a corredo della propria domanda una serie di elementi di prova, tratti dalle risultanze delle indagini svolte in

sede penale, che possono essere prudentemente apprezzati in questa sede ai fini dell'accertamento della responsabilità.

Per tale motivo la decisione sulla responsabilità dei convenuti da parte del collegio risulta sostenuta non solo dagli indizi ritratti dalla sentenza di patteggiamento ma, soprattutto, da plurimi elementi di prova idonei a dimostrare i presupposti di fondatezza della domanda (Corte dei conti, sezione Lombardia n. 31 del 19.2.2024).

Non convince nemmeno l'eccezione che le condotte contestate ai convenuti siano state in qualche maniera tollerate dall'Amministrazione stessa che, pur sapendo, non era intervenuta.

Premesso che si tratta di una tesi che si fonda sul sentito dire, perché non è stata fornita alcuna prova concreta su questa ipotesi di lassismo, ma resta innanzitutto, la presenza delle regole di lealtà e correttezza che il dipendente pubblico deve tenere nello svolgimento delle sue mansioni e che, nel caso specifico, non sono state rispettate.

Inoltre, è chiara la violazione degli obblighi previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. n. 62/2013, con riferimento alla previsione di cui all'art. 4) e nella legge regionale n. 19 del 2004), perché le funzioni pubbliche non possono essere subordinate ad interessi privati.

Le attività investigative rilevavano oggettivamente un sistema in forza del quale gli operatori della camera mortuaria cercavano e poi consentivano di aggiudicare i servizi funerari in favore di alcune imprese di pompe funebri, alle quali erano indirizzati i familiari delle persone decedute, il tutto, come affermato negli atti del procedimento penale, dietro remunerazione o scambio di favori o altre utilità.

Per l'azionabilità del risarcimento del danno all'immagine, questo collegio è concorde nel ritenere che, anche a seguito della novella dell'art. 445 del c.p.p. introdotta dalla riforma Cartabia, la sentenza penale di patteggiamento resta, in ogni caso, equiparata a una pronuncia di condanna ai fini dell'ammissibilità dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine.

Si precisa, infatti, da un lato, che il danno all'immagine è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale dei giudici contabili e che il legislatore è intervenuto solo in modo sporadico a regolare la materia del danno all'immagine.

Conseguentemente innanzi ad una lettura della legge così chiara, che si riferisce espressamente a disposizioni di legge extra-penali equiparative della pronuncia di patteggiamento a quella di condanna per regolarne l'efficacia, e all'assenza, nell'ordinamento, di disposizioni di tale genere per quanto concerne il danno all'immagine, non può che concludersi per l'inapplicabilità del secondo capoverso del comma 1-bis alla vicenda del danno all'immagine (cfr. Sez. giur. Toscana, sent. n. 307 del 25 settembre 2023 e n. 46/2024).

Premessa l'utilizzabilità delle prove tratte dal procedimento penale nonché la sentenza di patteggiamento come presupposto per l'azione di responsabilità per il danno all'immagine, si deve accertare nel concreto la condotta foriera del danno.

Le condotte dei convenuti lasciano desumere, senza alcun ragionevole margine di dubbio, che l'abuso della funzione si sia concretizzata nel perseguimento di fini egoistici traducendosi in un nocumento all'Amministrazione attraverso lo sviamento della funzione.

In conseguenza di ciò si è realizzato nella fattispecie il meccanismo di

traslazione dei costi sull'Amministrazione, che non ha conseguito dall'attività lavorativa svolta dai convenuti le utilità che dovevano seguire all'affidamento dei compiti di servizio loro assegnati.

Sul punto la giurisprudenza della Corte dei conti ha elaborato, per la concreta quantificazione del danno da disservizio affidata all'apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Corte dei conti, sezione III centrale n. 239 del 2020) il criterio del valore delle risorse strumentali ed umane impiegate.

Quando al materiale probatorio versato in atti si deve tenere anche in conto la circostanza che L'AOU Sant'Orsola di Bologna, all'esito del procedimento disciplinare, attivato in relazione ai fatti oggetto del procedimento penale, con distinte lettere del 16, 27 e 29 maggio nonché del 3 e 6 giugno 2019 aveva disposto il licenziamento senza preavviso a tutti gli odierni convenuti.

Inoltre, dagli esiti investigativi emergeva in maniera chiara un sistema in forza del quale gli operatori della camera mortuaria procuravano e attribuivano i servizi funerari in favore di diverse imprese di pompe funebri, indirizzando presso di queste i familiari delle persone decedute verso le società amiche, aiutando in modo non consentito gli affari di molte ditte, il tutto avveniva dietro remunerazione o con lo scambio di favori o altre utilità.

Le persone incolpate in questa sede erano consapevoli dell'agire illecito e, come rappresentato in sede d'indagine penale, tutti avevano un ruolo attivo nel segnalare agli intermediari la presenza di parenti che cercavano aiuto ed indicazioni, sostanzialmente inducendoli ad affidarsi ad una determinata impresa di pompe funebri.

L'indagine penale si fondava anche sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali e da ampie ammissioni di addebito dei medesimi convenuti nel

corso del procedimento penale, dalle quali è emersa l'esistenza di un sistema che poneva l'imprenditore di fronte alla scelta di pagare o di accettare il rischio di una compromissione della qualità del servizio che offriva.

Non sussiste dubbio che avere asservito la funzione pubblica ad attività di carattere corruttivo, i convenuti, come rappresentato dall'Ufficio di Procura con numerosi precedenti giurisprudenziali della Corte dei conti, hanno rotto il sinallagma che li legava all'amministrazione, rendendo di fatto non giustificata parte della spesa sostenuta per le remunerazioni erogate dall'Azienda sanitaria.

Questa voce di danno viene determinata in via equitativa dal Collegio, in quanto per giurisprudenza costante della Corte dei conti, la valutazione equitativa del danno da disservizio trova fondamento e va ricondotta alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno, ne consegue, dunque, che la quantificazione del danno in parola può essere rapportata equitativamente ex art. 1226 c.c. ai criteri indicati dall'Ufficio di Procura.

Per quanto attiene alle condotte illecite dei convenuti l'amministrazione ha documentato l'ulteriore voce di danno riguardante l'uso dei materiali e delle strumentazioni in dotazione all'Azienda medesima ai fini della vestizione e della tanato-cosmesi delle salme.

Questa voce è stata determinata in euro 6.500,00 tenendo conto dei costi sostenuti e documentati dall'Azienda a tal fine rapportati al periodo in cui gli incolpati hanno prestato l'attività presso la camera mortuaria e rispetto al quale è acclarato siano state attuate le condotte delittuose fonte di danno erariale.

Infatti, per lo svolgimento di queste attività, i convenuti, come accertato penalmente, utilizzavano il materiale messo a disposizione dall'Azienda e

percepivano un compenso nella piena consapevolezza che a loro nulla era dovuto.

In particolare, è stato provato e confermato anche dagli stessi imputati interrogati che il compenso serviva “per un lavoro svolto bene”, quando invece quella attività rientrava nei compiti loro propri già remunerati con lo stipendio. Infine, nel merito della lesione all’immagine, la Procura regionale ha provato il clamor fori, allegando gli articoli di stampa che hanno dato evidenza ai fatti illeciti, fatti ripresi diffusamente anche nella stampa on line (<https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/racket-pompe-funebri-patteggiamenti-438c6839>).

Per tali motivi, la posta di danno proposta dalla Procura regionale può essere in parte accolta, ma con una valutazione equitativa che si ritiene congrua, perché tiene conto della condotta dei convenuti che attraverso il patteggiamento hanno ammesso le loro responsabilità e successivamente hanno restituito degli importi illecitamente acquisiti, diminuito dell’eventuale apporto del convenuto Montaguti, il cui comportamento non può essere, in questa sede, valutato.

In considerazione di ciò i soggetti convenuti vanno equitativamente condannati al pagamento della somma di euro 60.000,00 a titolo di danno all’immagine e di disservizio, nonché per l’interruzione del nesso causale avvenuto, come illustrato dall’Ufficio requirente in questa fattispecie di danno.

Con l’ accoglimento in parte della pretesa attorea, i convenuti vanno quindi condannati al risarcimento in favore dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola della complessiva somma di euro 60.000,00 da suddividere in parti uguali e con vincolo di solidarietà,

somma da intendersi comprensiva, stanti i relativi criteri di determinazione, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT – sulla quale saranno calcolati gli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.

Alla soccombenza e alla conseguente condanna dei convenuti segue l’obbligo del pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Regione Emilia Romagna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanze e difesa

Dichiara la contumacia della convenuta CAMPISI Maria.

Dichiara inammissibile la citazione in giudizio nei confronti del convenuto Paolo MONTAGUTI, e compensa le spese di giudizio.

Condanna i convenuti CAMPISI Maria, RAMOSCELLI Francesco Maria, GIANFRANCESCO Raffaella e BULTRINI Daniele al pagamento in favore dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola della complessiva somma di euro 60.000,00 da suddividere in parti eguali e con vincolo di solidarietà, oltre interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza a carico dei convenuti condannati e vengono liquidate in euro 142,20 (euro centoquarantadue/20).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(dott. Massimo Perin)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 12 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria
(dott. Laurino Macerola)